

***Gusmerini e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 settembre 2022 (ricorsi 50345/10 51045/10 51064/10 53223/10 53300/10 53301/10)***

**Pensione - Legge d'interpretazione autentica entrata in vigore successivamente all'instaurazione di giudizi che chiarisce i criteri di calcolo della pensione - Rischio di condizionare la conclusione di una controversia già pendente - Violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU – Sussiste.**

**Pensione - Legge d'interpretazione autentica entrata in vigore successivamente all'instaurazione di giudizi che chiarisce i criteri di calcolo della pensione – Conseguente soccombenza in giudizio e persistenza della somma corrisposta – Misura ridotta della perdita patrimoniale - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 – Non sussiste.**

**Viola l'art. 6 della CEDU la legge interpretativa retroattiva che chiarisca i criteri di calcolo della pensione, risolvendo a favore del datore di lavoro pubblico una controversia giudiziaria già in corso.**

**Non viola l'art. 1 Prot. 1 della CEDU la conclusione del giudizio che - applicando una legge interpretativa retroattiva sui criteri di calcolo della pensione – finisca per ridurre l'importo del trattamento previdenziale in misura molto ridotta.**

**Fatto.** I ricorrenti avevano fatto domanda all'INPS di rivedere il calcolo della pensione di anzianità percepita, anche alla luce del lavoro svolto in Svizzera per alcuni anni, e di determinarne l'ammontare, in base alla retribuzione effettiva percepita durante la carriera, in conformità alla Convenzione italo-svizzera del 1962. Vistisi rigettare la richiesta da parte dell'INPS, in diversi periodi essi si erano rivolti ai tribunali nazionali, sostenendo che il pagamento delle pensioni di anzianità doveva essere calcolato sia in base alla retribuzione effettiva percepita negli ultimi cinque anni di lavoro, sia in base ai contributi versati rispettivamente in Italia e in Svizzera. I giudici nazionali avevano rigettato le domande, in ragione dell'effetto retroattivo della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

**Diritto.** La Prima sezione della Corte di Strasburgo (in composizione ristretta), alla luce dei suoi consolidati precedenti (Maggio e altri c. Italia del 2011 e Stefanetti e altri c. Italia del 2014) e in conformità con la sentenza Grieco c. Italia del 2020, constata che la legge finanziaria per il 2007 ha prodotto conseguenze svantaggiose per i ricorrenti per il suo effetto retroattivo.

Tale interferenza legislativa, benché non preclusa in via assoluta al legislatore nazionale per impellenti motivi di interesse generale, in questo caso è da ritenersi illegittima. Per questo dichiara sussistente la violazione dell'art. 6 della CEDU (v. n. 12 della sentenza).

Non viene riconosciuta una lesione dell'art. 1 del Protocollo 1, in ragione della misura ridotta della perdita patrimoniale subita (nn. 16-18 della sentenza).

A ciascun ricorrente viene riconosciuta la somma di 3.000 euro quale rimborso delle spese, reputando la Corte sufficiente la sola constatazione della violazione sul piano morale.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo

Legge n. 296 del 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Maggio e altri c. Italia, sentenza del 31 maggio 2011

Stefanetti e altri c. Italia, sentenza del 15 aprile 2014